

Tirocini formativi e di orientamento presso scuole dell'infanzia provinciali

Approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e la Libera Università di Bolzano Determinazione n. 14 del 04/02/2019

Approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e la Libera Università di Bolzano per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento presso scuole dell'infanzia provinciali.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 15/2019-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 14 DI DATA 04 Febbraio 2019

SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

OGGETTO:

Approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e la Libera Università di Bolzano per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento presso scuole dell'infanzia provinciali.

RIFERIMENTO : 2019-S167-00017

Pag 1 di 3

Num. prog. 1 di 8

Premesso che:

- nell'ambito del progetto di riforma Universitaria, il D.M. n. 509/99 ha introdotto formalmente il tirocinio nei corsi di studio, prevedendo "le attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1992, n.142"
- le studentesse/gli studenti dei percorsi formativi finalizzati alla formazione iniziale e alla formazione abilitante delle/degli insegnanti delle scuole di ogni grado devono svolgere, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, un tirocinio nell'istituzione scolastica sotto la guida di un/a tutor presso la scuola dell'infanzia e un/a tutor coordinatore di tirocinio presso la Facoltà;
- le studentesse/gli studenti dei percorsi di cui sopra devono redigere elaborati scritti, previsti dal rispettivo piano degli studi;
- la Libera Università di Bolzano - Facoltà di Scienze della Formazione - ha avanzato richiesta per l'attuazione, nell'anno scolastico 2018/2019, di svolgimento delle attività di cui sopra presso le scuole dell'infanzia provinciali per propri studenti/studentesse;

IL DIRIGENTE

- visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998 riguardante i "Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario."
- visto il Decreto Ministeriale 249 del 10 settembre 2010 - Regolamento per la formazione iniziale dei docenti • preso atto degli accordi intercorsi tra il Servizio infanzia e istruzione del primo grado e la Libera Università di Bolzano per l'attivazione presso scuole dell'infanzia provinciali di tirocinio di formazione e orientamento;
- tenuto conto che detta iniziativa in inserisce in un quadro di collaborazione tra soggetti operanti in campo

educativo, avendo finalità prettamente formative e di conoscenza dell'ambito della scuola dell'infanzia e risulta a questa congruente negli obiettivi e nelle modalità di svolgimento • verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;

D E T E R M I N A

1. di approvare l'allegato schema di convenzione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stipulata tra la Provincia autonoma di Trento - Servizio infanzia e istruzione del primo grado - e la Libera Università di Bolzano, al fine di disciplinare attività di tirocinio presso scuole dell'infanzia provinciali;
2. di consentire l'avvio di tirocini formativi e di orientamento presso scuole dell'infanzia provinciali con propria specifica nota;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio provinciale.

RIFERIMENTO : 2019-S167-00017

Pag 2 di 3 MP - GMA

Num. prog. 2 di 8

001 Schema di convenzione Elenco degli allegati parte integrante IL DIRIGENTE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2019-S167-00017

Pag 3 di 3

Num. prog. 3 di 8

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra La Libera Università di Bolzano, con sede in 39100 Bolzano, Piazza dell'Università, 1, codice fiscale 94060760215, in persona del Preside della Facoltà di Scienze della Formazione Paul Videsott, autorizzato alla stipula di questo atto ai sensi delle delibere del Senato accademico n.

60 del 14 settembre 2016 e n. 57 del 13 settembre 2017,

e la Provincia autonoma di Trento, con sede in 38122 Trento, piazza Dante n.15, cod. fiscale n. 00337460224 - tel n. 0461 496989, mail ufficio.infanzia@pec.provincia.tn.it, rappresentata dal dott. Roberto Ceccato, Dirigente del Servizio infanzia e istruzione di primo grado.

Premesso che le studentesse/gli studenti dei percorsi formativi finalizzati alla formazione iniziale e alla formazione abilitante delle/degli insegnanti delle scuole di ogni grado devono svolgere, secondo quanto alla normativa vigente, un tirocinio nell'istituzione scolastica sotto la guida di un/a tutor presso la scuola dell'infanzia e un/a tutor coordinatore di tirocinio presso la Facoltà;

che le studentesse/gli studenti dei percorsi di cui sopra devono redigere elaborati scritti, previsti dal rispettivo piano degli studi;

che la Facoltà di Scienze della Formazione e il/la Provincia autonoma di Trento sono intenzionate a collaborare allo svolgimento delle attività di cui sopra;

visto il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica dd. 26 maggio 1998 riguardante i Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;

il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249, dd. 10 settembre 2010, modificato e aggiornato, riguardante la formazione iniziale degli insegnanti delle scuole di ogni grado, e i relativi decreti applicativi;

la legge 8 ottobre 2010, n. 170, riguardante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;

il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 139, dd. 04 aprile 2011, riguardante la formazione iniziale degli insegnanti;

il Decreto n. 6, dd. 16 aprile 2012, del Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico, Dipartimento per l'istruzione, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, riguardante la formazione CLIL;

Num. prog. 4 di 8

la Legge n. 107, dd. 13 luglio 2015, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e i relativi provvedimenti applicativi vigenti, emanati anche a livello di Provincia;

il Regolamento didattico della Libera Università di Bolzano in vigore;

gli Ordinamenti didattici, i Regolamenti didattici, di tirocinio e d'esame dei singoli percorsi in vigore;

il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 93, dd. 30 novembre 2012, riguardante la definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio;
il Regolamento Europeo per la Privacy n. 2016/679 (GDPR);
il Decreto legislativo n. 81, dd. 9 aprile 2008, riguardante la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
la legge provinciale n. 05, dd. 07 agosto 2006, riguardante il Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino tutto ciò permesso,
tra le parti si conviene quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

1) Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modifiche, la Provincia autonoma di Trento (PAT) si impegna ad accogliere presso le sue strutture studentesse/studenti della Libera Università di Bolzano per lo svolgimento delle attività di tirocinio e/o per la stesura di un elaborato scritto nel rispetto dell'art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142, sempre collegati a uno dei percorsi formativi di cui nelle premesse e comunque finalizzati al completamento della formazione accademica degli studenti.

2) Il coordinamento delle attività di tirocinio è affidato, per le scuole dell'infanzia, ai coordinatori pedagogici preposti ai circoli di coordinamento di riferimento, e per l'Università all'organo competente secondo quanto alla normativa in vigore.

3) Il/La tutor scolastico/a e il/la tutor coordinatore di tirocinio svolgono le funzioni attribuite loro dalla normativa vigente in materia.

4) Il "progetto formativo di tirocinio e di orientamento", definisce, sulla base della presente convenzione, le particolarità di ogni tirocinio e/o dell'accoglimento nella scuola dell'infanzia ai fini della stesura di un elaborato scritto, specificando:

Num. prog. 5 di 8

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del/della tutor e del coordinatore pedagogico;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata del tirocinio;
- la scuola presso la quale si svolge il tirocinio;
- gli elementi concordati per valutare le attività della/dello studente.

Art. 3

1) Riguardo gli obiettivi ed il periodo del tirocinio, l'assegnazione del posto di tirocinio e della/del tutor allo studente/alla studentessa si applica il relativo regolamento in vigore.

2) Previa autorizzazione da parte del/la dirigente competente e in accordo con la/il rispettiva/o docente, la/il tutor scolastico/a può partecipare a ore di lezione presso la Facoltà, se ciò può contribuire a una migliore organizzazione e un più proficuo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

Il soggetto promotore garantisce:

- la formazione generale e specifica della/del tirocinante in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (8 ore);
- che le studentesse/gli studenti regolarmente iscritte/i sono coperte/i dalla Libera Università di Bolzano attraverso assicurazione INAIL per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del tirocinio previsto dal piano degli studi o nei periodi di inserimento nell'istituzione scolastica finalizzati alle stesure di un elaborato scritto, nonché tramite assicurazione sulla responsabilità civile per i danni che dovessero causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;
- la copertura assicurativa di cui sopra si estende a tutte le attività effettuate al di fuori della sede individuata per il tirocinio stesso (es. nel caso di gite scolastiche e/o visite guidate), purché esse siano direttamente legate allo svolgimento del tirocinio ed espressamente previste nel piano dell'offerta formativa della corrispondente istituzione scolastica.

Il soggetto ospitante si impegna:

- a segnalare un evento di cui sopra, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio al servizio "Personale amministrativo" della Libera Università di Bolzano, per e-mail persad@unibz.it o per fax +39 0471 011359;

- a garantire alla studentessa/allo studente le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa, sollevando, a tale riguardo, la Libera Università di Bolzano da qualsiasi onere, e a informarla/o adeguatamente sui rischi connessi all'attività nella propria struttura e sulle misure prese in caso di emergenza.

Num. prog. 6 di 8

Art. 5

1) Durante lo svolgimento del tirocinio oppure nei periodi di inserimento nella scuola dell'infanzia finalizzati alla stesura di un elaborato scritto la studentessa/lo studente è tenuta/o a:

- svolgere accuratamente le attività previste dall'apposito accordo (p.e. dal progetto didattico di tirocinio, dal progetto di tirocinio);

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute in vigore nella scuola;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio o per cause della stesura dell'elaborato scritto.

2) Nel caso che la studentessa/lo studente non dovesse attenersi a quanto sopra, è da farne comunicazione immediata da parte del coordinatore pedagogico della scuola dell'infanzia al/la.

tutor coordinatore di tirocinio competente oppure, se non nominata/o, al/la Preside della Facoltà di Scienze della Formazione.

Art. 6

1) Né il tirocinio né l'inserimento nella scuola dell'infanzia finalizzato alla stesura di un elaborato scritto costituisce rapporto di lavoro.

2) La studentessa/Lo studente non è utilizzata/o per funzioni che non rispettino gli obiettivi del tirocinio e/o della stesura dell'elaborato scritto di cui sopra.

Art. 7

1) L'attivazione dei tirocini non comporta per il soggetto ospitante e per il soggetto promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Art. 8

La presente convenzione entra in vigore il 01 febbraio 2019, ha durata fino al 01 febbraio 2020 e si intende rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Art. 9

Ai sensi del Regolamento Europeo per la Privacy n. 2016/679 (GDPR), i dati personali raccolti attraverso la presente convenzione sono trattati secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati e trasmessi ad altri enti per le sole finalità istituzionali.

Num. prog. 7 di 8

Art. 10

1) La convenzione stipulata tra pubbliche amministrazioni italiane deve essere firmata digitalmente con firma certificata. In questo caso l'invio della convenzione firmata deve avvenire tramite PEC all'indirizzo education@pec.unibz.it.

2) La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131/86 dell'art. 2 della tariffa parte II del DPR 131/86; le relative spese sono a carico della parte richiedente

3) La presente convenzione è inoltre soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (se dovuta) ai sensi dell'art. 2, Allegato A tariffa parte I del D.P.R. n. 642/72 e successive modifiche a cura e spese del soggetto ospitante.

Se il soggetto ospitante è esente dalla imposta di bollo, esso è tenuto a comunicare tempestivamente alla Libera Università di Bolzano l'eventuale causa di esenzione nonché l'esatto riferimento normativo della stessa. In tal caso l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dalla Libera Università di Bolzano.

4) Qualora la convenzione sia stata stipulata con un ente pubblico/territoriale e sottoscritta digitalmente, l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dalla Libera Università di Bolzano.

Art. 11

1) La presente convenzione viene redatta in un unico esemplare da conservarsi presso l'ufficio tirocinio competente della Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano.

2) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alla normativa vigente.

Luogo e data dott. Roberto Ceccato Dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado Provincia

autonoma di Trento prof. Paul Videsott,
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università
Num. prog. 8 di 8